



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Regione
Lombardia



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

Il rapporto amministrativo tra Regione Lombardia e gli operatori accreditati

Febbraio 2019

I RAPPORTI TRA REGIONE LOMBARDIA E I PRESTATORI DI SERVIZI

La Circolare N. 34/E del 21 novembre 2013 dell'Agencia delle Entrate aiuta ad **inquadrare dal punto di vista amministrativo** contributi e corrispettivi elargiti dalla Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, il rapporto con altri soggetti.

Nello specifico, una prestazione di denaro da parte della Pubblica Amministrazione può essere qualificata come **«contributo» per il perseguimento di obiettivi di carattere generale** (all'interno di un rapporto di concessione di finanziamenti), oppure come **«corrispettivo» per prestazioni di servizi** (all'interno di un rapporto contrattuale).

A seconda dell'inquadramento, la prestazione si rifà ad un insieme di regole differenti:

- ▶ **RAPPORTO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI con erogazione di CONTRIBUTI**: tra le casistiche che la Circolare individua come «contributi» rientra la concessione di **sovvenzioni (come nel caso della dote per gli operatori accreditati)**, secondo le modalità stabilite dalla legge N. 241/1990 sul **procedimento amministrativo**.
- ▶ **RAPPORTO CONTRATTUALE con erogazione di CORRISPETTIVI**: i «corrispettivi» derivano dalla stipula di contratti ai sensi del **Codice dei contratti pubblici**, a fronte dei quali l'Amministrazione procede all'individuazione del soggetto che fornisce una prestazione e **si obbliga all'erogazione delle somme correlate**.

IMPATTI SULL'ESIGIBILITÀ DEL CREDITO

Con riferimento ai **contributi**, come nel caso della dote, il Ministero del Lavoro ha precisato che:

«una **reale posizione di diritto di credito**, può essere ravvisata **soltanto nel momento in cui l'Amministrazione provvede a riconoscere e liquidare il saldo dovuto**, all'esito delle verifiche amministrativo contabili.

Prima di tale verifica non si può configurare un diritto di credito certo, liquido ed esigibile in capo ai beneficiari, ma una posizione di aspettativa».

Pertanto, ne consegue che:

- ▶ nel rapporto contrattuale, l'Amministrazione si obbliga all'erogazione delle somme stabilite;
- ▶ nel rapporto di concessione di finanziamenti e, in particolare nell'ambito del FSE, il **diritto di credito si realizza solo a conclusione delle verifiche amministrative** finalizzate ad accertare che il beneficiario abbia adempiuto ai propri obblighi.

DISCIPLINA DI DOTE UNICA LAVORO

Nell'ambito di Dote Unica Lavoro, gli operatori agiscono in virtù di un rapporto di **natura di concessione di finanziamenti o «concessoria/autorizzatoria»** per la gestione di un servizio di rilievo pubblicistico di interesse generale.

Ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90, le relative erogazioni economiche si configurano come **contributi pubblici**, attribuite per la realizzazione dei servizi alle persone da parte degli operatori, e non assumono la natura di corrispettivo di un rapporto sinallagmatico.

Pertanto, queste erogazioni devono essere considerate alla stregua di una cessione avente ad oggetto denaro, **fuori campo IVA** ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.



UNIONE EUROPEA

Fondo sociale europeo



Regione
Lombardia



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE